

*Michele Giagnorio*

## L'editto adrianeo in Gai. 1.55 e 93: la famiglia «romana» degli stranieri

1.Premessa - 2. L'estensione della '*patria potestas*' ai neo-*cives*: l'editto adrianeo - 3. Alcuni interrogativi sull'editto di Adriano

1. In due passi del primo commentario delle Istituzioni, Gaio richiama un provvedimento dell'imperatore Adriano, attraverso il quale veniva riconosciuta al peregrino, che otteneva per sé e per il proprio figlio la cittadinanza romana, l'ulteriore possibilità di avere il figlio in potestà, purché ne venisse fatta un'esplicita richiesta, ed a condizione che ne fosse derivato un effettivo giovamento per la prole<sup>1</sup>

Gai., *inst.* 1.93: Si peregrinus sibi liberisque suis civitatem Romanam petierit, non aliter filii in potestate eius fiunt, quam si imperator eos in potestatem redegerit: quod ita demum is facit, si causa cognita aestimaverit hoc filiis expedire: diligentius autem exactiusque causam cognoscit de impuberibus absentibusque: et haec ita edicto divi Hadriani significantur.

Il nuovo nato, dunque, sarebbe potuto diventare cittadino romano, ma, diversamente da quanto accadeva per chi nasceva *civis*, quest'ultimo non ricadeva sotto la potestà paterna, in quanto la *patria potestas* costituiva una situazione potestativa specifica del *ius civium Romanorum*<sup>1</sup>.

Se il contenuto dell'editto adrianeo è sostanzialmente noto attraverso la testimonianza gaiana, restano, invece, ancora poco indagati i motivi che spinsero l'imperatore ad adottare tale provvedimento.

Difatti, questa costituzione imperiale non ha particolarmente attratto l'attenzione degli studiosi, che non vi hanno dedicato autonomi studi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>) Cfr. Gai., *inst.* 1.55.

<sup>2</sup>) Si trovano, infatti, soltanto riferimenti più o meno dettagliati in alcuni contributi che, nell'affrontare altre tematiche, si imbattono in questo provvedimento. Così, ad esempio, F.P. CASAVOLA, *Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano e Antonino Pio*, in

Lo scarso interesse da parte della dottrina romanistica potrebbe trovare una spiegazione nel numero assai esiguo di informazioni sull'argomento, in quanto nella documentazione in nostro possesso se ne occupa, come già detto, solo Gaio in due passaggi del primo commentario delle Istituzioni.

Pertanto, può risultare utile proporre alcune brevi riflessioni sul contenuto di un provvedimento che rappresenta un interessante angolo visuale per valutare il rapporto tra acquisto della cittadinanza romana ed integrazione del neocittadino nei costumi tradizionali dei romani.

L'editto adrianeo sembrerebbe, infatti, inserirsi tra gli interventi promossi dagli imperatori romani volti a favorire il processo di integrazione delle «élites» locali nell'ambito della *civitas romana*, necessario a creare e rinsaldare alleanze tra centro e periferia<sup>3</sup>, oltre a presentare numerose connessioni con una serie di fonti (di età precedente e coeve) concernenti i mutamenti di *status (familiae)* connessi con l'acquisto della cittadinanza romana<sup>4</sup>.

Un ulteriore collegamento pare altresì scorgersi con i cosiddetti diplomi militari, consegnati ai soldati dell'esercito ausiliario al momento del congedo dal servizio militare, attraverso i quali venivano concessi differenti privilegi,

---

«Labeo», XIV, 1968, p. 251 s., ora in *Giuristi Adrianei*, Napoli, 1980, p. 197 s., rist. 2011, p. 147 ss., F. GORLA, *Osservazioni sulle prospettive comparatistiche nelle Istituzioni di Gaio*, in «Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del Convegno torinese 4-5 Maggio 1978 in onore del Prof. Silvio Romano», Milano, 1981, p. 299 s., V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in «Storia d'Europa e del Mediterraneo da Augusto a Diocleziano» – cur. G. Traina –, VI.3, Roma, 2009, p. 550 s., A. PALMA, *Esclusione, inclusione, localismo dell'Impero romano e prospettive di comparazione*, in «Jus», IV, 2020, p. 235 s. e G. RIZZELLI, *La potestas paterna fra leges, mores e natura*, in «Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana» – cur. L. Capogrossi Colognesi, F. Cenerini, F. Lamberti, M. Lentano, G. Rizzelli, B. Santorelli –, Lecce, 2019, p. 102 nt. 50, con bibliografia precedente.

<sup>3</sup> Si vedano a riguardo le considerazioni di S. RANDAZZO, *Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale*, in «TSDP», V, 2012, ora in «Integration in Rome and in the Roman World Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Lille, June 23–25, 2011)» – cur. G. de Kleijn, S. Benoist –, Boston, 2014, p. 26 nt. 19, a giudizio del quale «le ragioni per le quali si incontrano, nel tessuto politico dell'impero, gli interessi delle élites dominanti sono legate all'esigenza di mantenere un'interlocuzione privilegiata col potere centrale e conservare così, se non accrescere, potere e ricchezza».

<sup>4</sup> Così ad esempio *Irn.* 22, relativo al passaggio da *'municeps Latinus'* a *'civis Romanus'*, che dispone – quasi presupponendo la presenza di una *'potestas'*, *'manus'* o *'mancipium'*, che addirittura poteva non esservi – che: *'Qui quaeve ex h(ac) l(eg)e exve edicto imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti)ve T(iti) Caes(aris) Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) [C]aesaris Domitiani Aug(usti), p(atris) p(atriciae), civitatem Romanam consecutus consecuta erit, is ea in eius, qui civis Romanus h(ac) l(eg)e factus erit, potestate manu mancipio, cuius esse deberet, si civitate mutatus mutata non esset'*. Sulla *lex Irmitana* si veda F. LAMBERTI, *Tabulae Irmitanae. Municipality e Ius Romanorum*, Napoli, 1993, p. 276. Cfr., inoltre, J.G. Wolf, *Die lex Irmitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien*, Darmstadt, 2011, p. 50.

tra cui la cittadinanza romana, il *'conubium cum uxoribus'* e la trasmissione dello *status* di *cives Romani* ai figli, ma non anche l'acquisto della *patria potestas* sui figli divenuti cittadini<sup>5</sup>.

Tali concessioni avevano consentito di regolarizzare le relazioni – che dovevano risultare alquanto frequenti – tra i soldati dei contingenti ausiliari (*'auxilia'*), costretti a permanere per lungo tempo lontani da casa, e le donne dei luoghi in cui i militari prestavano servizio, creando così un canale di inserimento dei nuovi nati nella comunità politica del padre, oltre a costituire un tramite di possibile integrazione tra comunità diverse<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> I *'corpora'* per lo studio dei *diplomata militaria* sono essenzialmente due: il XVI volume del «Corpus Inscriptionum Latinarum» e i suoi *additamenta* (ed. H. Nesselhauf), Berlin, 1936, ed i «Roman Military Diplomas», per i quali si vedano le edizioni di M.M. ROXAN, *Roman Military Diplomas*, I (1954-1977), London, 1978, *Roman Military Diplomas*, II (1978-1984), London, 1985, *Roman Military Diplomas*, III (1985-1993), London, 1994, M.M. ROXAN, P. HOLDER, *Roman Military Diplomas*, IV, London, 2003, e P. HOLDER, *Roman Military Diplomas*, V, London, 2006. Gli esempi di diplomi militari sono davvero numerosi e coprono un arco temporale che va dall'età di Claudio sino al IV secolo, fatta eccezione per una grande lacuna in concomitanza delle guerre germaniche di Marco Aurelio. Al sol fine di mostrare il formulario utilizzato per la costituzione dei diritti familiari in favore del militare congedato onorevolmente e della famiglia di fatto da questi creata, si riporta qui di seguito un esempio, con la precisazione che nella maggior parte dei casi le formule con cui sono composti questi documenti sono standardizzate: CIL XVI.39: *'Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus / Augustus Germanicus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) X imp(erator) XXI co(n)s(ul) XV censor perpetuus p(ater) p(atriciae) / equitibus qui militant in alis tribus III Thra/cum Augusta et Flavia praetoria singulari/um et Gallorum et Thracum constantium / et peditibus et equitibus qui in cohortibus / septem I Thracum mil(itari)aria et I Gaetulo/rum et I Lucensium et I Sebastena(rum) et II / Thracum civium Romanorum et II Thra/cum Syriaca et II Italica civium Roma/norum quae sunt in Syria sub A(ulo) Buc(cio) Lappio / Maximo qui quina et vicena plurave sti/pendia meruerunt item dimissis honesta / missione emeritis stipendiis quorum nomi/na subscripta sunt ipsis liberis posterisque / eorum civitatem dedit et conubium cum uxco/ribus quas tunc habuissent cum est civi/tas iis data aut si qui caelibes essent cum iis / quas postea duxissent dumtaxat singuli sin/gulas a(n)te d(iem) IIII Idus Maias / P(ublio) Valerio Marino Cn(aeo) Minicio Faustino co(n)s(ulibus) / alae III Thracum Augustae cui pra(e)st / M(arcus) Terentius M(arci) f(ilius) Pol(tia) Quirinalis / gregali / Quelse Dolae f(ilio) Thrac(o) descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae in muro post templum / divi Aug(usti) ad Minervam'*. Più in generale, sul tema dei *'diplomata militaria'*; considerato il numero costantemente in aumento dei loro ritrovamenti in tutto il mondo romano e delle loro pubblicazioni, è difficile fornire un adeguato ragguaglio bibliografico, e mi limito pertanto a richiamare solo alcuni dei numerosi contributi sull'argomento: tra questi W. ECK, *Der Kaiser Als Herr Des Heeres. Militärdiplome und Die Kaiserliche Reichsregierung*, in «Bulletin Of The Institute Of Classical Studies», LXXXI, 2003, p. 55 ss., ID., *Milités et pagani. La posizione dei soldati nella società romana*, in «Rationes Rerum», III, 2014, p. 11 s., W. ECK, A. PANGERL, P. WEISS, *Edikt Hadrians für Prätorianer mit unsicherem Römischen Bürgerrecht*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», CLXXXIX, 2014, p. 241 s., W. ECK, N. MUGNAI, A. PANGERL, *Ein Diplom für einen Flottensoldaten aus Titiopolis in Cilicia*, ivi, CXCH, 2015, p. 249 s.

<sup>6</sup> Non è possibile in questa sede, data la complessità dell'argomento, affrontare il

Si potrebbe pensare – ma questa è pur sempre una mera ipotesi di lettura – che, tenuto conto che il riconoscimento della cittadinanza romana ai soldati investiva di solito anche i figli già esistenti al momento della concessione (questo almeno fino al 140 d.C.)<sup>7</sup>, il provvedimento adrianeo potesse concernere, tra l'altro, le richieste di alcuni *militēs* che, congedati con *'bonesta missio'*, chiedessero in aggiunta alla *civitas Romana* anche la *patria potestas* sui figli analogamente divenuti (o che sarebbero diventati) *cives*.

2. Fatta questa breve premessa, si rende necessario soffermarsi sui due passi delle Istituzioni di Gaio in cui viene menzionato l'editto adrianeo.

Il primo riferimento, in ordine di esposizione, è contenuto in

Gai., *inst.* 1.55: Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. quod ius proprium civium Romanorum est (fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus) idque divi Hadriani edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque

---

tema dei matrimoni dei militari e della discussa questione se ai *militēs* d'età imperiale fosse consentito sposarsi durante il servizio. A tale questione sono stati dedicati numerosi studi, che sono giunti a risultati non sempre concordanti: si vedano a riguardo, solo per citarne alcuni, i contributi di S.E. PHANG, *The marriage of roman soldiers (13 BC – AD 235)*, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 115 s., R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova, 2006, p. 133 s., R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in «BIDR.», CV, 2011, p. 213 s., W. ECK, *Septimius Severus und die Soldaten: das Problem der Soldatenehe und ein neues Auxiliardiplom*, in «In omni historia curiosus. Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit (Festschr. H. Schneider)», Wiesbaden, 2011, p. 63 s., M.A. SPEIDEL, *Les femmes et la bureaucratie. Quelques réflexions sur l'interdiction du mariage dans l'armée romaine*, in «Cahiers du centre Gustave-Glotz», XXIV, 2013, p. 205 s., P.P. ONIDA, *Il matrimonio dei militari in età imperiale*, in «Diritto @ Storia», XIV, 2016, L. SANDIROCCO, *I figli dei soldati di Roma: divieti e diritti*, in «Rassegna della giustizia militare», VI, 2017, p. 1 ss.

<sup>7</sup> All'incirca intorno al 140 d.C. è attestato l'impiego di una nuova formula dei diplomi militari molto più restrittiva, che, oltre ad introdurre la necessità di una *'probatio'* circa lo stato di concubina della donna, esclude i figli nati durante il servizio, salvo rare eccezioni (si pensi ai diplomi concessi ai marinai della flotta della *Pannonia inferior*), dal beneficio della cittadinanza romana; diversamente viene riconosciuta la cittadinanza romana ai figli nati prima dell'inizio del servizio militare. Probabilmente, tale variazione fu la conseguenza del riconoscimento della contraddizione tra la norma che impediva ai soldati di essere ufficialmente sposati durante il servizio militare e il riconoscimento della cittadinanza ai figli nati dalle unioni non ufficiali intercorse negli stessi anni di servizio. Più approfonditamente sull'argomento si vedano P. WEISS, *Zwei Diplomfragmente aus dem pannonischen Raum*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», LXXX, 1990, p. 149 s., W. ECK, P. WEISS, *Die Sonderregelungen für Soldatenkinder seit Antoninus Pius. Ein niederpannonisches Militärdiplom vom 11. Aug. 146*, ivi, CXXXV, 2001, p. 195 s., W. ECK, *L'empereur romain chef de l'armée, Le témoignage des diplômes militaires*, in «Cahiers de Centre Gustave Glotz», XIII, 2002, p. 93 s., in particolare p. 106.

suis ab eo civitatem Romanam petebant, significatur. nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse<sup>8</sup>.

Dopo essersi occupato del potere del padrone sugli schiavi<sup>9</sup>, Gaio procede con l'analisi di un'altra situazione potestativa: quella del *pater* sui propri discendenti, la cui esistenza è però condizionata alla circostanza che i figli siano nati a seguito di un giusto matrimonio.

Preliminarmente, va rammentato che per aversi *iustae nuptiae* con figli in potestà del *pater familias* era necessario che l'unione avvenisse tra cittadini romani o tra un *civis Romanus* con una *Latina* o una *peregrina* munita di '*conubium*'<sup>10</sup>. Questo rappresentava, infatti, l'unico modo per creare una discendenza legittima, assicurando al *pater familias* l'assoggettamento dei propri figli alla *patria potestas*: un condensato di poteri e facoltà – la cui estensione dipendeva strettamente dai costumi sociali<sup>11</sup> – che costituiva un istituto tipico del diritto dei Romani.

---

<sup>8</sup>) Riproduco il testo basandomi sull'edizione E. SECKEL, B. KÜBLER, Leipzig, 1921. Lo stesso passo è riprodotto in modo pressoché identico anche in *Inst. inst.* 1.9 pr., D. 1.6.3. (Gai. 1 *Inst.*), ed in *ep. Gai.* 1.8.2.

<sup>9</sup>) Un'attenta analisi dei paragrafi 52-54 delle *Institutiones* è stata svolta, più di recente da P. ARCES, *Strutture espositive in Gaio: condizione servile e potestà dominicale in Inst. 1.52-54*, in «A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici» – cur. F. Zuccotti, M.A. Fenocchio –, Torino, 2009, p. 13 s.

<sup>10</sup>) Come è noto, nell'esperienza giuridica romana le relazioni tra soggetti privi di *ius conubii* non erano di per sé idonee a fondare una famiglia legittima, con la conseguenza che i figli nati da queste unioni avrebbero seguito, almeno a far data dalla *lex Minicia*, la '*deterioris parentis conditio*'. Sul '*conubium*' quale condizione necessaria per la legittimità delle relazioni coniugali si vedano più diffusamente i contributi di E. VOLTERRA, *Iniustum matrimonium*, in *Scritti giuridici*, III. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, p. 177 s., A. ROMANO, *Matrimonium iustum: Valori economici e valori culturali nella storia giuridica del 'matrimonium'*, Napoli, 1996, p. 3 s., L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas romana*, Roma, 2002, p. 57 s. e p. 71 nt. 3, R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in «BIDR.», CV, 2011, p. 203 s., M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico*, Napoli, 2012, p. 3 s., e R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano, 2014, p. 180 s. Per quanto riguarda, invece, il contenuto della *lex Minicia de liberis*, le cui disposizioni andavano a modificare la norma di *ius gentium* in tema di *status* dei figli nati da unioni contratte '*non interveniente conubio*', si rinvia, per un maggiore approfondimento, oltre al contributo di G. LURASCHI, *Sulla data e sui destinatari della lex Minicia de liberis*, in «SDHI.», XLVII, 1976, p. 431 s., al più recente lavoro di S. SISANI, *Latinità non latina: lo 'ius Latii' come strumento di integrazione delle comunità provinciali in età repubblicana*, in «Gerión», XXXVI.2, 2018, soprattutto con particolare riguardo all'annosa *querelle* sulla datazione della legge, che l'Autore pare collocare tra la fine dell'età repubblicana e gli inizi dell'età augustea.

<sup>11</sup>) Sull'estensione di questo fascio di facoltà riconosciute al *pater familias* si vedano in particolare i contributi di A.M. DE DOMINICIS, *Spunti in tema di patria potestas e cognazione*, in «Studi A. Segni», Milano, 1957, p. 574 s., E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni delle pene di morte nell'antichità classica*, Milano, 1996, p. 129 s., L.

Il giurista antonino, infatti, bene mette in evidenza questo profilo di esclusività della *patria potestas*<sup>12</sup> – sottolineando la specificità di un istituto che, stando alle sue parole, non trovava corrispondenza in quasi (*‘fere’*) nessun'altra popolazione<sup>13</sup>. Ed è proprio al fine di rimarcare l'unicità di questa situazione potestativa che Gaio richiama l'editto di Adriano, in base al quale l'essere diventato cittadino romano non assicurava l'acquisizione automatica dei *‘iura patriae potestatis’* sui figli.

Allo stesso modo in un rescritto imperiale, a cui fa riferimento sempre Gaio, Adriano chiarisce che, qualora il peregrino avesse chiesto ad ottenuto la cittadinanza romana per sé e per la moglie incinta, anche il figlio sarebbe divenuto cittadino romano, ma non per questo *‘in potestate patris’*, ribadendo che tanto si sarebbe eventualmente verificato solo se vi fosse stata un'esplicita *petitio* da parte del padre neocittadino<sup>14</sup>.

Adriano pare avrebbe risposto che l'essere nato cittadino romano da chi cittadino lo era diventato non comportava l'automatico assoggettamento alla potestà paterna, in quanto sarebbe stato comunque necessario domandare espressamente all'imperatore di avere il figlio in potestà, in modo da consen-

---

CAPOGROSSI COLOGNESI, *La patria potestas ed i molti significati di famiglia*, in «Anatomie», cit., p. 37 s. Più in generale sull'influenza delle norme sociali sul piano del diritto si veda F. ZUCCOTTI, *Il «custos» nel diritto romano arcaico. Considerazioni sistematiche e prospettive di ricerca circa la situazione degli incapaci ed il sistema successorio nella normazione decemvirale*, in «Rivista di diritto romano», IX, 2009, p. 16 s. (estr.), e *Per una storia dell'«oportere». Divagazioni e prospettive di ricerca*, in «Rivista di diritto romano», XX, 2020, p. 472 s.

<sup>12</sup>) A giudizio di P. GIUNTI, *Il «best interest of child»*. Una conquista del presente in dialogo con il passato, in «Principi, regole, interpretazione, Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti di G. Furguele», I, Mantova, 2017, p. 74, grazie a questa sua vocazione esclusiva, la *patria potestas* può essere identificata quale componente strutturale dell'intero sistema giuridico e sociale romano.

<sup>13</sup>) Ad eccezione dei Galati, soggiunge Gaio, citazione sulla cui autenticità la dottrina non è apparsa almeno inizialmente unanime: si vedano a riguardo i contributi di C. CASTELLO, *L'acquisto della cittadinanza e i suoi riflessi familiari nel diritto romano*, Milano, 1952, p. 71, S. SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, in *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1972, p. 207, e R. MARTINI, *Gaio e i «peregrini»*, in «Studi Senesi», LXXXV.1, 1973, p. 280; anche se i dubbi sono stati ormai superati da F. GORIA, *Osservazioni*, cit., p. 306 s. Ed è proprio l'esempio dei Galati che porta a non escludere, come osservato da M. HUMBERT, *Le droit latin impérial: cités latines ou citoyenneté latine?*, in «Ktéma», VI, 1981, p. 212 s., G. MANCINI, *Cives Romani Municipales Latini*, Milano, 1997, p. 4 s., e da P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Latini y Latini Iuniani. De nuevo sobre Irn*. 72, in «Studia Historica. Historia Antigua», IX, 1991, p. 59, che altri popoli abbiano comunque avuto i figli in potestà.

<sup>14</sup>) Cfr. Gai., *inst.* 1.94: *‘Item si quis cum uxore praegnantem civitate Romana donatus sit, quamvis is, qui nascitur, ut supra dixi, civis Romanus sit, tamen in potestate patris non fit: idque subscriptione divi sacratissimi Hadriani significatur. qua de causa, qui intellegit uxorem suam esse praegnantem, dum civitatem sibi et uxori ab imperatore petit, simul ab eodem petere debet, ut eum, qui natus erit, in potestate sua habeat’*.

tire di effettuare un controllo, fondato sul criterio del *'si expedit filiis'*, per valutare l'opportunità di assogettare il figlio al potere paterno.

Il riferimento contenuto nel passo di Gaio al nostro editto non è però in grado di gettare luce sulle motivazioni che condussero Adriano a consentire al peregrino divenuto cittadino romano di ricondurre i propri figli *'sub potestate patris'*, in quanto al giurista antonino interessava più che altro presentare l'istituto della *patria potestas* come *'ius proprium civium Romanorum'*, ed è a supporto di tale esigenza che viene richiamata la disposizione imperiale.

Per tentare di comprendere quali fossero le reali finalità sottese all'intervento imperiale, è necessario, invece, indagare il contesto entro il quale inserire il provvedimento adottato dall'imperatore.

La *familia romana* incentrata sulla soggettività del *pater* costituiva, come noto, il cardine della società, in quanto rappresentava un forte nucleo identitario, che con l'espansione dell'*urbs* entrò però in contatto con altre realtà con le quali doveva necessariamente confrontarsi. In particolare, la progressiva politica di concessione della cittadinanza perseguita nel corso del tempo dagli imperatori determinò la presenza di famiglie in cui alcuni componenti erano cittadini romani, ed altri, invece, peregrini: una situazione nella quale non rilevavano legami potestativi, o perché il *civis Romanus* avesse sposato una *peregrina* con cui non sussisteva il *'conubium'*, o perché fosse avvenuto l'inverso (*nuptiae* fra una *civis Romana* ed uno straniero privo di *'conubium'*), o perché il riconoscimento della *civitas Romana* ad uno dei componenti il nucleo familiare non avesse avuto ripercussioni sugli altri.

In tale contesto potrebbe verosimilmente inserirsi l'intervento dell'imperatore Adriano, finalizzato a regolamentare queste nuove «realità familiari», che nel principato dovevano avere una non indifferente diffusione.

Come già detto, attraverso l'editto, Adriano riconobbe al padre peregrino la facoltà di richiedere la cittadinanza romana per sé e per il proprio figlio e da tale richiesta poteva scaturire quella ulteriore di far ricadere i figli del neo-*civis*, pur essi diventati cittadini, nella sua potestà.

La prospettiva è, dunque, quella di una situazione in cui si verte sulla possibilità di far diventare una filiazione naturale – che ha risvolti giuridici secondo il diritto del *peregrinus* coinvolto – una filiazione anche giuridica dal punto di vista del *ius Romanorum*, ma, trattandosi di una dimensione potenzialmente svantaggiosa per i figli, si rendeva necessario indagare i risvolti pratici: ecco perché tale concessione era subordinata ad un'accurata valutazione condotta sulla base del criterio del *'si expedit filiis'*. Tanto pare ricavarsi dall'altro passo in cui Gaio menziona il nostro editto<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup>) Cfr. Gai., *inst.* 1.93.

Il peregrino, interessato ad ottenere la cittadinanza romana per sé e per la propria prole ed eventualmente a richiedere di avere il figlio in potestà, avrebbe dovuto rivolgere un'esplicita *petitio* all'imperatore, l'unico in grado di ricondurre il figlio nella potestà del padre (*quam si imperator eos in potestatem redegerit*). Appare evidente che l'ingresso del *peregrinus* nella *civitas Romana* costituiva presupposto indefettibile affinché il figlio venisse assoggettato al potere paterno. Ma, stando a quanto riferito da Gaio, non era sufficiente farne richiesta perché ciò accadesse, essendo, invece, necessaria un'attenta valutazione sulle effettive ricadute pratiche che l'acquisizione dei *'iura patriae potestatis'* avrebbero avuto sui figli. Anche perché l'assoggettamento del figlio al potere paterno avrebbe determinato la perdita da parte del *filius* di una qualunque capacità sul piano del diritto privato, compresa la stessa titolarità di un patrimonio<sup>16</sup>.

Dunque, prima di ricondurre i figli nella potestà del padre, bisognava verificare che la *patria potestas* risultasse di giovamento per gli stessi (*'si expedit filius'*), effettuando un'attenta indagine in tal senso<sup>17</sup>; una valutazione che doveva essere svolta in modo ancora più accurato qualora i figli fossero stati impuberi o assenti (*'diligentius autem exactiusque causam cognoscit de impuberibus absentibusque'*).

Sebbene la nozione di *'absentia'* nel passo gaiano non sia stata oggetto di

---

<sup>16</sup> A riguardo, è opportuno rammentare che il *pater familias* non perdeva le sue prerogative neanche quando i suoi discendenti creavano famiglie indipendenti; pertanto in linea teorica anche un alto magistrato avrebbe potuto essere *'sub potestate patris'*. Tuttavia, per completezza, va detto che, soprattutto la dottrina anglosassone degli anni Novanta – tra cui si segnala R.P. SALLER, *Men's Age at Marriage and its Consequences in the Roman Family*, in «Classical Philology», LXXXII, 1987, p. 21 s., *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge, 1997, p. 28 s., e *Paterfamilias, materfamilias, and the Gendered Semantics of the Roman Household*, in «Classical Philology», XCIV, 1999, p. 182 s. –, ha contestato la visione tradizionale della *familia Romana* composta da numerose generazioni tutte sottoposte al potere del *pater familias*, ritenendo che, considerata l'aspettativa di vita media dei romani unitamente alla circostanza che generalmente i maschi si sposavano in età relativamente avanzata, gli effetti della *patria potestas* erano notevolmente ridotti, in quanto erano relativamente pochi i padri in grado di vivere fino al matrimonio dei figli. Una dettagliata rassegna bibliografica di questi studi, accompagnata da preziose osservazioni si rinviene in F. LAMBERTI, *La storiografia sulla familia romana fra inquadramenti tradizionali e nuove tendenze di ricerca*, in «La famiglia tarodoantica. Società, diritto, religione» – cur. V.L. Neri, B. Girotti –, Milano, 2016, in particolare p. 14 s. Ulteriori rilievi critici in E. CANTARELLA, *Quale famiglia? Trent'anni di dibattito*, in «Carmina Iuris. Mélanges M. Humbert», Paris, 2012, p. 41 s., EAD., *La famiglia romana tra demografia sociale, antropologia e diritto*, in «Ubi Tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano, Capanello, 4-7 giugno 2008» Milano, 2014, p. 6 s., e L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *Itinera. Pagine scelte di L. Capogrossi Colognesi*, Lecce, 2017, p. 175 s.

<sup>17</sup> Sul punto si segnala l'ipotesi di lettura suggerita da G. RIZZELLI, *La potestas*, cit., p. 102 nt. 50, per il quale l'opportunità di valutare la sussistenza di un concreto interesse per i figli deriverebbe dall'esigenza di dare riscontro ad un diffuso malumore tra i figli dei neocittadini.

particolare attenzione da parte degli studiosi, ritengo che il termine non vada riferito a qualsiasi situazione di mancata presenza, bensì riguardi esclusivamente quei casi di assenza dovuta ad una giusta causa (si pensi, ad esempio, all'ipotesi del figlio assente perché incaricato di delegazioni o ambascerie)<sup>18</sup>. Difatti, solo con riferimento a tali situazioni avrebbe avuto senso un trattamento di maggior riguardo nei confronti del figlio assente, consistente in una valutazione più approfondita sull'effettiva utilità che ne sarebbe derivata per quest'ultimo nel caso in cui fosse stato sottoposto al potere paterno.

Con specifico riguardo, invece, alle modalità attraverso le quali veniva effettuata tale valutazione, l'utilizzo nel passo gaiano del verbo '*aestimare*' associato alla formula *causa cognita* ('*is facit si causa cognita aestimaverit*') tipica del linguaggio processuale, sembrerebbe richiamare lo svolgimento di una vera e propria attività istruttoria, nel corso della quale venivano acquisite tutte le informazioni utili al fine di valutare se la concessione della *civitas Romana* ai *liberi* e della conseguente *patria potestas* sugli stessi risultasse o meno vantaggiosa per la prole. E' verosimile ritenere che durante il corso dell'attività istruttoria si procedesse all'ascolto dei figli, essendo la loro testimonianza fondamentale per la verifica della sussistenza del criterio del '*si expedit filiis*'. Tale assunto sembrerebbe trovare un'indiretta conferma proprio nella circostanza che, laddove i figli fossero stati *absentes* oppure *impuberes*, dunque oggettivamente o soggettivamente impossibilitati ad essere ascoltati, l'indagine si sarebbe svolta con maggiore cautela.

Nessuna informazione, invece, si ricava dalla testimonianza di Gaio in riferimento all'individuazione del soggetto, ovvero dell'istituzione, preposti ad istruire la pratica per far fronte alla richiesta del peregrino di avere la *patria potestas* sui figli in aggiunta alla *civitas Romana*.

Tuttavia, pur nel silenzio delle fonti, si potrebbe ipotizzare che, sebbene il *libellus* con cui lo straniero avanzava la richiesta fosse indirizzato direttamente all'imperatore, chi materialmente istruiva la pratica – verificando l'idoneità dello straniero e della sua prole ad acquisire la cittadinanza romana, valutando il grado di integrazione sociale, nonché, in caso di ulteriore richiesta di avere i figli in potestà, di vagliare l'effettivo vantaggio per i figli ad essere sottoposti al potere paterno – doveva verosimilmente essere un'istituzione cittadina. Se non altro perché, trattandosi di un'indagine che presupponeva un certo controllo sociale, con un evidente coinvolgimento del gruppo di appartenenza del richiedente, ci si può chiedere chi meglio di un'istituzione

---

<sup>18</sup> Più in generale sul termine '*absentia*' si veda l'accurata analisi di L. D'AMATI, *L'inattività del convento nel processo formulare: 'Indefensio', 'Absentia' e 'Latitatio'*, Napoli, 2016, in particolare p. 22.

operante a livello territoriale, nel luogo in cui il richiedente aveva formato la sua famiglia, avrebbe potuto disporre di mezzi di conoscenza diretti, necessari ad esprimere un giudizio sulla richiesta. Altrettanto probabile è che non fosse però questa stessa istituzione ad adottare il provvedimento finale, ma che questa valutazione effettuata a livello locale venisse successivamente trasmessa alla cancelleria dell'imperatore, affinché venisse eventualmente adottato il provvedimento di accoglimento della richiesta<sup>19</sup>.

3. Dalle disposizioni dell'editto di Adriano emergono alcuni interessanti interrogativi a cui si cercherà di offrire qualche soluzione.

Preliminarmente occorre chiedersi per quale ragione Adriano avrebbe usato grande prudenza nell'accogliere le richieste dei neocittadini di avere in potestà i propri figli, soddisfacendole solo se fosse stato accertato un interesse della prole; ma ancora più interessante è interrogarsi sul perché solo a partire da questo momento si sarebbe posto il problema di valutare l'opportunità di consentire, sia pur con tutti i limiti indicati, al peregrino che aveva ottenuto la cittadinanza romana di avere altresì i figli in potestà.

Con riferimento alla prima delle due questioni, diverse sono state le proposte di soluzione formulate in dottrina, ma tutte sostanzialmente orientate a ritenere che la nuova dimensione assegnata da Adriano alla *patria potestas*, intesa come istituto funzionale all'interesse dei figli, sottenda una valutazione negativa da parte dell'imperatore sulla struttura potestativa della fami-

---

<sup>19</sup>) Tale ricostruzione, sia pur non supportata dal dato testuale, trova una corrispondenza con quanto avveniva nella procedura dell'*'anniculi causae probatio'*, introdotta dalla *lex Aelia Sentia*. Come noto, gli schiavi minori di trent'anni manomessi in spregio alle formalità imposte dalla legge augustea non acquistavano la cittadinanza romana, ma questi avrebbero potuto ottenerla, rivolgendo un'esplicita richiesta in tal senso al pretore urbano, a condizione che avessero sposato una cittadina romana, o una *Latina coloniaris*, ovvero una donna di pari condizione giuridica, e purché venisse data prova, attraverso sette testimoni, della loro unione, e che dal matrimonio fosse nato almeno un figlio ancora vivente e di almeno un anno di età (cfr. Gai., *inst.* 1.29). Gli studi di Giuseppe Camodeca relativi alla *Tabula Herculanensis* hanno gettato nuova luce sulla procedura dell'*'anniculi causae probatio'*, ed in particolare da *tab. Her.* 89 sono emersi numerosi dettagli sull'*iter* che veniva seguito per consentire al Latino, in presenza delle condizioni descritte dalla *lex Aelia Sentia* e richiamate dalla successiva *lex Iunia*, di acquisire la cittadinanza romana. Come evidenziato da G. CAMODECA, *Cittadinanza romana, Latini Iuniani e lex Aelia Sentia: alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Herculanenses*, in «Tradizione romanistica e Costituzione, per i 50 anni della Corte Costituzionale», I, Napoli, 2006, p. 901, la richiesta veniva inoltrata all'organo cittadino, rappresentato dall'*ordo decurionum*, e, una volta ottenuta l'approvazione dei *decuriones*, veniva espressa mediante un '*decretum*', che veniva inviato a Roma al pretore, il cui compito era quello di effettuare una sorta di controllo finale sulla regolarità della procedura osservata, pronunciandosi sulla richiesta del Latino.

glia tradizionale romana, giudicata singolare e irrazionale<sup>20</sup>.

In altre parole, Adriano, nell'ambito di una politica imperiale in cui emergono valori legati al concetto di *'humanitas'*<sup>21</sup>, avrebbe attribuito all'istituto della *patria potestas* una nuova connotazione, prendendo in tal modo le distanze dalle antiche tradizioni giuridiche<sup>22</sup>.

Sull'argomento è intervenuto più di recente Fausto Gorla, il quale ha individuato la ragione di questa scelta nell'esigenza avvertita dall'imperatore di mettere bene in evidenza che il potere paterno non potesse che essere esercitato a vantaggio dei propri figli, alla stessa stregua del *princeps* – considerato *'pater patriae'* – che agiva nell'interesse dei propri sudditi<sup>23</sup>. Dunque, a giudizio dello studioso, quella di Adriano sarebbe stata una precisa scelta ideologica finalizzata ad offrire un'immagine positiva del ruolo paterno dell'imperatore<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup>) Così V. SCARANO USSANI, *Padri, padroni, patroni. Identità romana e diritto delle persone, della famiglia e delle successioni mortis causa fra l'epoca arcaica e l'età di Adriano*, Roma, 2017, p. 13 s., il quale sembra aderire all'opinione prima di lui espressa da F.P. CASAVOLA, *Potere*, cit., p. 147 s., seguito peraltro da F. GRELLE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli, 1972, p. 110. Più moderata la posizione espressa da A. PALMA, *Esclusione*, cit., p. 236 s., a giudizio del quale l'imperatore Adriano vedeva nella struttura patriarcale della *familia Romana* un limite alla realizzazione del suo progetto universalistico finalizzato a rendere l'impero la *«domus communis* di una molteplicità di popolazioni, ciascuna individuata da tradizioni e ordinamenti propri».

<sup>21</sup>) Non è possibile in questa sede neppure sfiorare i problemi che solleva l'*'humanitas'* nell'esperienza giuridica romana, trattandosi di un concetto che presenta un'ampia portata semantica e sul quale esiste una letteratura sterminata che ne ha indagato i diversi profili. Si può però convenire con quanti ritengono che l'*'humanitas'* venisse richiamata soprattutto dagli imperatori non solo per legittimare la loro autorità all'interno delle province, ma anche al fine di comporre le diverse e contrapposte componenti culturali dell'impero, con l'effetto di innovare la tradizione giuridica, adeguandola ai nuovi valori universali che si andavano consolidando: in tale ultimo senso, G. PURPURA, *Brevi riflessioni sull'humanitas*, in «AUPA.», LIII, 2009, p. 287 s. Più in generale sull'*'humanitas'* si vedano, tra gli altri, B. BIONDI, *Humanitas nelle leggi degli imperatori romano-cristiani*, in «Miscellanea G. Galbiati», II, Milano, 1951, p. 82 s., W. SCHADEWALDT, *Humanitas Romana*, in «ANRW.», I.4, Berlin - New York, 1973, p. 43 s., A. PALMA, *Humanior interpretatio: humanitas nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1992, p. 2 s., G. CRIFÒ, *A proposito di humanitas*, in «Ars Boni et Aequi. Festschrift für W. Waldstein», Stuttgart, 1993, p. 79 s., R. BAUMAN, *Human rights in ancient Rome*, New York, 2000, p. 67 s., L. GAROFALO, *L'humanitas nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi*, Padova, 2005, p. 1 s.

<sup>22</sup>) Così F.P. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.. Il senso del passato*, in «ANRW.», II.15, Berlin - New York, 1976, p. 131 s., ora in *Giuristi adrianei*, cit., p. 45 s., il quale fa riferimento ad un atteggiamento demistificante dell'imperatore verso le antiche tradizioni giuridiche.

<sup>23</sup>) F. GORLA, *La costruzione giuridica del rapporto tra madre e figli nel diritto romano fino all'Ecloga di Leone III*, in «A Pierluigi Zannini», cit., p. 115 s.

<sup>24</sup>) Più in generale sull'ipostasi paterna dell'imperatore si veda M. LENTANO, *Come uccidere un padre (della patria): Seneca e l'ingratitude di Bruto*, in «Benefattori e beneficiati. La rela-

Ciò detto, si potrebbe tentare di offrire una diversa ipotesi di lettura del provvedimento adrianeo. Il riferimento alla preventiva verifica che l'esercizio del potere paterno risultasse vantaggioso per i figli contribuisce a determinare il contenuto e lo scopo della *patria potestas*, in quanto la relazione tra padre e figlio non era fondata su rigide prescrizioni, ed il ruolo del padre romano non si esauriva nel ristretto ambito familiare, ma assumeva un vero e proprio ruolo sociale, essendo costantemente esposto al giudizio della comunità, che di fatto condizionava le modalità di esercizio di questa situazione potestativa, i cui contorni erano molto meno definiti di quanto si possa pensare<sup>25</sup>.

La tendenza di una parte della manualistica a descrivere la *patria potestas* come una situazione giuridica di un rapporto giuridico assoluto rappresenta più che altro il frutto di una concezione legalistica che mal si concilia con un'esperienza giuridica, come quella romana, non suscettibile di essere sintetizzata in rigide schematizzazioni<sup>26</sup>.

Se si parte dal presupposto che questo fascio di poteri di cui è titolare il *pater familias* è strettamente connesso a quel sistema di valori che di volta in volta si pongono a fondamento di un determinato contesto sociale, si comprende la ragione per la quale Adriano possa aver avvertito l'esigenza di ancorare il riconoscimento della *patria potestas*, in favore di chi cittadino romano lo era diventato, ad un parametro oggettivo, quale appunto quello del vantaggio per i figli<sup>27</sup>.

In altri termini, si potrebbe congetturare che l'impossibilità di racchiudere il potere paterno in condotte ben definite abbia reso necessario quantomeno individuare il fine ultimo a cui doveva tendere l'esercizio di tale situazione potestativa, identificandolo nel criterio del '*si expedit filiis*'.

La scelta operata da Adriano di subordinare il riconoscimento della *patria*

---

zione asimmetrica nel *de beneficiis* di Seneca» – cur. G. Picone, L. Beltrami, L. Ricottilli –, Palermo, 2009, p. 185 s.

<sup>25</sup> Secondo A. GUARINO, *Diritto privato romano*<sup>12</sup>, Napoli, 2001, p. 32 s. nt. 39.2, solo il costume sociale, altamente civile, dei Romani tratteneva sin dai più antichi tempi i *patres familiarum* dal valersi effettivamente e drasticamente delle loro facoltà. Nei tempi più antichi, pertanto, sarebbero stati solo il sentimento religioso e la coscienza sociale a limitare l'esercizio del potere, il cui abuso in epoca preclassica sarebbe, invece, stato colpito con la nota censoria.

<sup>26</sup> Su questo aspetto si vedano le considerazioni critiche svolta da F. ZUCCOTTI, *Per una storia dell'«oportere»*, cit., p. 471 s.

<sup>27</sup> Un concetto grossomodo analogo, ma con ben più ampia portata, viene espresso da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Una pluralità di soluzioni e di diritti come felice inizio*, in «Fine del diritto» – cur. P. Rossi –, Bologna, 2009, p. 16, il quale descrive l'esperienza giuridica romana «costantemente spinta a ridefinire sé stessa, in un assetto a 'complessità programmata' capace di sostenere gli inevitabili margini relativamente ampi di incertezza circa le soluzioni di ciascun caso pratico».

*potestas* ad una specifica richiesta del neocittadino romano potrebbe, invece, essere dipesa da una precisa strategia politica, che consisteva nel lasciare spazio alle autonomie locali, non imponendo un'automatica sottoposizione al diritto romano, anche per una «sostanziale ritrosia del *ius civile* ad entrare nei rapporti intrafamiliari» degli stranieri<sup>28</sup>. Assoggettare completamente i notabili locali alle regole del diritto romano avrebbe significato isolarli dalla comunità di appartenenza e questo non avrebbe avuto alcuna utilità per il potere centrale. Il successo dell'espansionismo romano fu rappresentato proprio dal pluralismo giuridico, che si sostanziava in un rigoroso equilibrio tra il diritto romano ed i diritti locali: per lo straniero l'acquisto della cittadinanza romana rappresentava una qualità ampliativa dei suoi diritti e non limitatrice degli stessi<sup>29</sup>.

L'ultimo interrogativo a cui bisogna tentare di fornire una risposta plausibile è perché Adriano, pur consapevole della distanza tra la struttura della famiglia romana, fondata sulla soggettività del *pater familias*, e le organizzazioni familiari locali, abbia avvertito l'esigenza di consentire ai neo-*cives* di avere i figli in potestà. A riguardo, si potrebbe ipotizzare che le continue concessioni della cittadinanza romana a singoli individui o ad intere comunità da parte degli imperatori abbia contribuito ad accrescere il ruolo assunto dai notabili locali all'interno delle singole comunità territoriali, e che a causa della nuova posizione assunta, sempre più rilevante, questi abbiano potuto esercitare continue pressioni sul potere centrale al fine di giungere ad una progressiva parificazione, almeno sul piano privatistico e familiare, tra locali che permanevano peregrini ed «enclaves» di *cives* Romani sul loro territorio. Riconoscere ad un peregrino, successivamente divenuto *civis*, un potere così ampio sui propri figli, al pari di ogni altro cittadino romano, aveva un evidente risvolto pratico: l'accelerazione del processo di romanizzazione all'interno delle province, attraverso la diffusione dei costumi e degli istituti tradizionali dei Romani, come quello della *patria potestas*<sup>30</sup>. Tutto questo si rivelava di grande utilità per l'imperatore, in quanto contribuiva ad attrarre le «élites» locali nel-

---

<sup>28</sup>) Cfr. F. GORIA, *La costruzione*, cit., p. 113.

<sup>29</sup>) Così A. PALMA, *Esclusione*, cit., p. 234.

<sup>30</sup>) A riguardo, appare interessante menzionare un recente contributo di J.M. CORTÉS-COPETE, *Koinoi Nomoi: Hadrian and the Harmonization of Local Laws*, in «The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017)» – cur. K. Verboven, O. Hekster –, Leiden-Boston, 2019, p. 105 s., in particolare p. 110 s., nel quale bene viene messa in evidenza l'importante attività svolta dall'imperatore Adriano finalizzata a favorire una costante integrazione dei diritti locali con il diritto romano, attraverso il lavoro della cancelleria imperiale che, intervenendo su specifici casi, riuscì a portare a compimento una raffinata opera di armonizzazione del diritto.

l'orbita imperiale<sup>31</sup>, favorendo la creazione di un'aristocrazia di servizio in grado di assicurare all'imperatore una capillare adesione alle politiche imperiali da parte delle singole comunità periferiche<sup>32</sup>.

In conclusione, il sistema introdotto dall'editto di Adriano, fondato sulla possibilità, rimessa ad una libera scelta dello straniero, di avere i propri figli in potestà, da un lato si rivelava un utile strumento di integrazione soprattutto per le *élites* locali – a cui queste disposizioni principalmente guardavano<sup>33</sup> – ma, dall'altro lato, la circostanza che tale acquisizione non fosse automatica andava a salvaguardare sia l'autonomia delle singole comunità territoriali, il cui ordinamento familiare era costruito sulle proprie regole locali, sia l'identità giuridica e culturale dei Romani. In tal modo la *patria potestas* diveniva allo stesso tempo inclusiva ed esclusiva.

---

<sup>31</sup>) Così O. LICANDRO, *Roma e il suo impero preglobale. Una lezione per la post modernità*, in «Revista Juridica», XVII, 2020, in particolare p. 180 s.

<sup>32</sup>) Fa riferimento alla formazione di un'aristocrazia di servizio durante il principato in sostituzione di un'aristocrazia di tipo concorrenziale tipica, invece, del periodo repubblicano, P. VEYNE, *L'amour et la famille sous l'haut empire romain*, in «Annales. Economies, sociétés, civilisations», I, 1978, p. 37.

<sup>33</sup>) Si vedano a riguardo le considerazioni di O. LICANDRO, *op. cit.*, p. 181, per il quale la circostanza che gli interventi imperiali si indirizzassero principalmente ai notabili più importanti di tutte le province non era sintomatico di disprezzo e lontananza rispetto alle periferie, ma il risultato di una strategia di costruzione del consenso attraverso l'attrazione nell'orbita imperiale della migliore aristocrazia locale.